

Publicato il 20/10/2020

**N. 00840/2020 REG.PROV.PRES.**  
**N. 00262/2015 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Paolo Solito, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Calella, Tommaso Savito, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Bonatti in Milano, via Podgora, 3;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

*per l'annullamento*

*previa misura cautelare,*

- del provvedimento di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi al primo anno della Scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Università di Milano, anno 2013/2014, così come pubblicate sul sito informatico dell'Università in data 25 novembre 2014, nella parte in cui non risulta ammesso il ricorrente;
- del bando di concorso per l'ammissione al primo anno delle Scuole di specializzazione dell'area, approvato con provvedimento del Rettore dell'Università degli Studi di Milano, reg. 291987 del 29 settembre 2014, nella parte in cui, all'art. 4, fissa le modalità delle prove d'esame;
- di tutti i verbali redatti dalla commissione in occasione dello svolgimento delle prove;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e/o comunque connessi, e, qualora dovesse occorrere, della delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 1994; nonché per la condanna, ex art. 116 cpa, dell'Università degli studi di Milano all'esibizione dei documenti relativi alla procedura concorsuale in esame, come richiesti con missiva comunicata via PEC del 23 dicembre 2014; nonché per l'ammissione del ricorrente al primo anno della Scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Università degli studi di Milano.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 febbraio 2015;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

P.Q.M.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.

Così deciso in Milano il giorno 16 ottobre 2020.

**Il Presidente**  
**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO